



Agenzia Regionale
per la Prevenzione e
Protezione Ambientale
del Veneto

**CAPITOLATO SPECIALE
PER LA FORNITURA DI REAGENTI E MATERIALI DI
CONSUMO PER LA DETERMINAZIONE DI MICRORGANISMI
IN ACQUE**

INDICE

Art. 1	OGGETTO DELL'APPALTO	pag. 3
Art. 2	DURATA	pag. 3
Art. 3	DIRETTORE DELL'ESECUZIONE E REFERENTE DEL FORNITORE	pag. 3
Art. 4	TIPOLOGIE E QUANTITA' DEI PRODOTTI	pag. 3
Art. 5	CONDIZIONI DI SICUREZZA	pag. 3
Art. 6	CONDIZIONI GENERALI	pag. 3
Art. 7	OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE	pag. 4
Art. 8	CONSEGNE E DOCUMENTI DI TRASPORTO	pag. 4
Art. 9	CONTROLLI QUALI-QUANTITATIVI	pag. 5
Art. 10	MODIFICHE DEL CONTRATTO	pag. 5
Art. 11	VERIFICA DI CONFORMITA'	pag. 6
Art. 12	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA	pag. 6
Art. 13	PENALI	pag. 7
Art. 14	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	pag. 8
Art. 15	TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO	pag. 10
Art. 16	GARANZIA A CORREDO DELL'ESECUZIONE CONTRATTUALE	pag. 11
Art. 17	CLAUSOLA DI REVISIONE PREZZI	pag. 11
Art. 18	CONTRATTO	pag. 12
Art. 19	CAUSE DI FORZA MAGGIORE	pag. 12
Art. 20	CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DI ARPAV	pag. 12
Art. 21	FORO COMPETENTE	pag. 12
Art. 22	NORME DI RINVIO	pag. 12

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

1. Il presente Capitolato disciplina le condizioni contrattuali relative all'affidamento della fornitura di reagenti e materiali di consumo per la determinazione di microrganismi in acque destinate al consumo umano, di piscina, di balneazione e superficiali, eseguite con termosigillatori "SEALER QUANTI-TRAY", in applicazione del metodo analitico ufficiale di riferimento UNI EN ISO 9308-2 indicato dall'Istituto Superiore di Sanità, ai sensi del Decreto Legislativo 18/2023 e s.m.i.

ART. 2 – DURATA

1. Il contratto di fornitura avrà durata di 18 mesi, con decorrenza presunta dal 01/01/2025, e comunque dalla data indicata nel contratto.

ART. 3 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE E REFERENTE DEL FORNITORE

1. Per il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile del contratto viene nominato da ARPAV un Direttore dell'esecuzione contrattuale (DEC), il quale verifica che le attività e le prestazioni oggetto di appalto siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali assicurandone la regolare esecuzione.
2. Il Fornitore dovrà indicare, prima della stipula, il nominativo ed il recapito telefonico di un proprio referente, tecnicamente qualificato, che sarà responsabile dell'esecuzione del contratto nella sua globalità e delegato ai rapporti con ARPAV. Il predetto Responsabile dovrà essere contattabile tutti i giorni in cui le forniture vengono consegnate, dalle ore 09.00 alle ore 16.00 al recapito telefonico indicato dal Fornitore.

ART. 4 – TIPOLOGIE E QUANTITA' DEI PRODOTTI

1. Le descrizioni dei prodotti/materiali richiesti sono riportate nel **Modulo Dettaglio Offerta economica**, unitamente al fabbisogno annuo presunto.
2. Le quantità indicate, essendo calcolate sulla base di fabbisogni presunti, sono da considerarsi indicative e non vincolanti. Resta pertanto fermo il principio dell'adeguamento dei quantitativi alle reali necessità dei laboratori dell'Agenzia.
3. Ai sensi dell'art. 120, co. 9 del D.lgs. n. 36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto, ARPAV può imporre l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
4. I prodotti offerti devono essere conformi ai requisiti di legge vigenti ed esenti da vizi che li rendano inadatti al loro utilizzo, e riportare sulla confezione la scadenza che non potrà, al momento della consegna, essere inferiore ai tre quarti della durata complessiva prevista.

ART. 5 – CONDIZIONI DI SICUREZZA

1. Il Fornitore garantisce il rispetto dei requisiti di sicurezza dei Prodotti stabiliti dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 e ss.mm.ii. concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

ART. 6 – CONDIZIONI GENERALI

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e delle forniture oggetto del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel presente capitolato. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate durante il periodo di validità del contratto.
3. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui al precedente comma, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni

caso remunerati con i corrispettivi contrattuali ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Agenzia, assumendosene ogni relativa alea.

4. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne ARPAV da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

ART. 7 – OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore assume i seguenti obblighi:
 - a) rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal DEC e dare immediata comunicazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione della fornitura oggetto del contratto.
 - b) nominare un proprio responsabile, tecnicamente qualificato, delegato ai rapporti con ARPAV;
 - c) fornire, contestualmente alla consegna dei prodotti, le schede di sicurezza (art. 31 Reg. 1907/06) e i certificati di analisi dei lotti di produzione dei reagenti e di altri prodotti anche in formato digitale;
 - d) sostituire, con nuovi prodotti conformi, entro e non oltre il termine di 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dalla segnalazione a mezzo PEC di ARPAV, i prodotti sui quali venissero riscontrate, a seguito degli accertamenti effettuati da ARPAV, imperfezioni e/o difetti imputabili alle procedure di fabbricazione o di magazzinaggio, ovvero fossero pervenuti in confezionamenti/imballi non idonei o consegnati a temperature difformi da quelle previste dalla confezione. Il mancato rispetto di detto termine comporta l'applicazione della penale di cui all'art. 12, comma 1, lett. b).
 - e) fornire per tutta la durata del contratto gli stessi prodotti offerti in sede di gara ed identificati con preciso codice/articolo. Nel caso in cui i prodotti aggiudicati non vengano più fabbricati o distribuiti o siano comunque sostituiti da altri più recenti, dovranno essere proposti nuovi prodotti allo stesso prezzo di gara, che ARPAV potrà rifiutare qualora ritenga i nuovi prodotti non perfettamente rispondenti alle caratteristiche di quelli aggiudicati.
 - f) prestare con continuità la fornitura oggetto di contratto anche in caso di eventuali variazioni della dislocazione delle sedi laboratoristiche di ARPAV all'interno del territorio regionale.
2. Il Fornitore si obbliga inoltre ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto le disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.
3. Sarà cura del Fornitore utilizzare personale e mezzi idonei per l'esecuzione dell'attività.
4. Il Fornitore dovrà inoltre, per tutta la durata della fornitura, essere in regola con le licenze, le autorizzazioni ed ogni altro atto di assenso da parte di pubbliche amministrazioni necessario allo svolgimento delle attività di cui alla presente fornitura.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui al presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della fornitura.

ART. 8 – CONSEGNE E DOCUMENTI DI TRASPORTO

1. Le sedi dei Laboratori presso le quali devono essere effettuate le consegne periodiche, di norma bimestrali, dei prodotti/materiali indicati negli ordini che sono di volta in volta emessi dalla U.O Acquisti di Beni, Servizi e Lavori, sono le seguenti:
 - Mestre/Venezia: Via Lissa n. 6 - 30171
 - Treviso: Via Santa Barbara n. 5/A - 31100
 - Verona: Via Dominutti n. 8 - 37135
2. Le consegne, comprensive delle attività di imballaggio, facchinaggio e trasporto devono essere effettuate a cura, rischio, spese del Fornitore, in orario compreso dalle 9.00 alle 13.00

di ciascun giorno feriale.

3. Per lo scarico del materiale il Fornitore non può avvalersi del personale di ARPAV.
4. Il Fornitore è obbligato a dare esecuzione ad ordini di importo complessivo maggiore o uguale a € 250,00 (duecentocinquanta), IVA esclusa. Resta pertanto facoltà del Fornitore dare seguito ad ordini di importo inferiore.
5. Il Fornitore deve effettuare le consegne in porto franco dei beni oggetto del contratto entro e non oltre 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento di ciascun ordine. Il mancato rispetto di detto termine comporterà l'applicazione della penale di cui all'art. 12, comma 1, lett. a).
6. In casi eccezionali, quando l'urgenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nell'ordine, su richiesta del personale di Laboratorio, possono essere concordati tempi più ristretti di consegna.
7. I prodotti forniti alle strutture dovranno essere accompagnati da apposito documento di trasporto (DDT) che deve riportare obbligatoriamente:
 - numero e data di riferimento dell'ordine,
 - l'elenco dettagliato del materiale consegnato,
 - le condizioni di conservazione (T°) e di trasporto del materiale stesso, lotti, sede e luogo di consegna;Detto documento deve essere controfirmato dal Responsabile del Laboratorio o suo delegato, il quale ne trattiene una copia. Ogni DDT deve riferirsi ad un singolo ordine.
8. Tutto il materiale consegnato viene accettato con riserva, secondo quanto indicato nell'art. 9, comma 2.
9. Il Fornitore deve garantire l'osservanza delle norme di una corretta conservazione (per esempio la temperatura di trasporto conforme a quanto indicato nei certificati delle diverse tipologie di materiali) e la movimentazione dei prodotti durante le fasi di trasporto. Il personale ARPAV si riserva la facoltà di controllo a campione della temperatura all'arrivo del materiale.

ART. 9 – CONTROLLI QUALI-QUANTITATIVI

1. All'atto della consegna viene effettuato un controllo amministrativo, confrontando il DDT con i colli consegnati, fermo restando che la firma apposta per ricevuta da ARPAV non esonera il Fornitore dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere in relazione a vizi riscontrabili solo al momento di effettivo utilizzo del prodotto, nel corso del periodo di vigenza contrattuale.
2. Entro 30 giorni lavorativi dalla consegna, ARPAV, pertanto, tramite personale specializzato, effettua controlli sui prodotti consegnati. L'accettazione dei prodotti si avrà solo in seguito all'accertamento.
3. Nel caso in cui, anche a seguito di accertamenti, venissero riscontrate imperfezioni e/o difetti sui prodotti forniti, imputabili alle procedure di fabbricazione o di magazzinaggio, ovvero fossero pervenuti in confezionamenti/imballi non idonei, saranno rifiutati da ARPAV previa segnalazione scritta a mezzo PEC ed il Fornitore provvede al loro ritiro e sostituzione nel termine indicato nell'art. 7, comma 1 lett. e), senza alcun aggravio di spesa a carico di ARPAV.
4. La merce non accettata resta a disposizione del Fornitore a rischio e pericolo dello stesso, il quale deve ritirarla senza indugio; è a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce, nonché ogni spesa sostenuta sia per la consegna, sia per il ritiro della merce stessa.
5. I prodotti offerti devono essere garantiti in toto contro ogni difetto che possa imputarsi comunque alle procedure di fabbricazione o di magazzinaggio.

ART. 10 - MODIFICHE DEL CONTRATTO

1. Ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a) del Codice, il contratto in corso di esecuzione può essere modificato, per incremento dei fabbisogni sino al 10% del valore complessivo della fornitura.

ART. 11 - VERIFICA DI CONFORMITA'

1. Il contratto, ai sensi dell'art. 116, co. 1, del D. Lgs. n. 36/2023 è soggetto a verifica di conformità per certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali.
2. La verifica di conformità è effettuata dal Direttore dell'esecuzione contrattuale (DEC) e il Certificato di regolare esecuzione rilasciato non oltre 90 giorni dall'ultimazione della fornitura.
3. Il certificato di regolare esecuzione, necessario allo svincolo della garanzia definitiva, emesso dal Direttore dell'esecuzione, è trasmesso al RUP che ne prende atto e ne conferma la completezza.

ART. 12 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA.

1. La ditta è tenuta all'osservanza delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro". Lo stesso dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il proprio personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione alle attività svolte e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.
2. La ditta in particolare dovrà:
 - a) effettuare la valutazione dei rischi, ai sensi del D.lgs. n. 81/08, riferita all'attività che l'appaltatore/subappaltatore/lavoratore autonomo, svolge;
 - b) effettuare l'informazione, la formazione ed addestramento dei propri lavoratori in materia di tutela della salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - c) rispettare regolamenti e disposizioni interni portati a sua conoscenza dall'Agenzia appaltante;
 - d) impiegare personale, dispositivi e attrezzature idonei;
 - e) assicurarsi che ciascun lavoratore incaricato per l'uso delle attrezzature e della strumentazione abbia ricevuto una informazione, formazione e addestramento adeguati al fine di garantire la sicurezza propria e quella di terzi;
 - f) dotare il proprio personale dei dispositivi di protezione necessari, in merito ai quali dovrà: assicurare una formazione adeguata, organizzare l'addestramento all'uso (se richiesto), esigerne il corretto impiego;
 - g) controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza e di igiene del lavoro da parte del proprio personale;
 - h) predisporre tutte le segnalazioni di pericolo eventualmente necessarie;
 - i) fornire al Direttore dell'esecuzione contrattuale tempestiva segnalazione di ogni circostanza di cui viene a conoscenza, anche non dipendente dall'attività appaltata, che possa essere fonte di pericolo nell'esecuzione della fornitura per i Dipendenti di Arpav e per terzi;
 - l) disporre che il personale dipendente della propria ditta sia munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (ex art. 26, comma 8 del DLgs 81/2008);
 - m) seguire le indicazioni che saranno riportate nel DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi interferenti) redatto dalla centrale di committenza, relativamente alle ipotesi dei rischi da interferenze con le relative misure da

- adottare per eliminare o ridurre i rischi stessi.
3. La ditta dovrà fornire ad ARPAV le seguenti informazioni e dichiarazioni per l'attuazione delle azioni di cooperazione e coordinamento nell'appalto (può essere fornita anche un'unica relazione che tratti ogni punto seguente):
 - a) Nominativo del soggetto che ha la qualifica di datore di lavoro e suoi recapiti;
 - b) Nominativo del Responsabile del Servizio prevenzione e protezione dai rischi e recapiti;
 - c) Nominativo del Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza e recapiti;
 - d) Nominativo/i del Preposto/i per l'esecuzione del presente appalto e suoi recapiti;
 - e) Relazione sintetica e schematica delle attività che l'appaltatore intende compiere all'interno dei locali dell'ARPAV presso la quale è eseguito l'appalto, con l'indicazione degli eventuali rischi per la salute e Sicurezza sul lavoro propri e quelli che possono interferire con terzi, comprensiva dell'elenco dei mezzi, macchine ed attrezzature utilizzate per l'esecuzione dell'appalto e dichiarazione della loro rispondenza alla normativa di Sicurezza in materia;
 - f) Relazione in merito agli eventuali sub appaltatori di cui si avvale la ditta per l'attuazione dell'appalto i quali, a loro volta dovranno fornire all'ARPAV, tutta la documentazione richiesta nel presente documento;
 - g) Dichiarazione dell'appaltatore che si impegna a rendere edotto il proprio personale sui rischi dovuti all'attività svolta dall'azienda nei locali oggetto dell'appalto;
 - h) Dichiarazione dell'appaltatore che si impegna a collaborare e a coordinarsi con ARPAV presso la quale si svolge l'appalto per l'eliminazione dei pericoli dovuti alle interferenze delle varie attività;
 - i) Dichiarazione dell'appaltatore che si impegna a garantire la salute e Sicurezza dei propri lavoratori nei luoghi di lavoro dell'Azienda presso la quale è eseguito l'appalto, applicando quanto stabilito dalla normativa vigente;
 - j) Altre informazioni che l'appaltatore ritiene utile fornire.
 4. La ditta dovrà prendere contatti con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per l'esecuzione del contratto al fine di incontrarsi per perfezionare la parte integrativa del DUVRI ricognitivo redatto dalla centrale di committenza e promuovere le necessarie azioni di coordinamento e cooperazione. Il DUVRI firmato per accettazione da parte dell'appaltatore integrerà gli atti contrattuali.
 5. La valutazione preliminare sui rischi da interferenza effettuata dal Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Agenzia è riassunta nell'allegato DUVRI, dal quale risulta che i relativi costi sono pari a € 0,00 (zero).

ART. 13 – PENALI

1. Il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte del Fornitore, derivante da cause al medesimo imputabili (escluse, quindi, cause di forza maggiore o cause dipendenti da ARPAV), comporta l'applicazione delle penali di seguito descritte:
 - a) nel caso di mancato rispetto del termine di consegna previsto sub art. 8, comma 5, verrà applicata una penale pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, fino ad un massimo di 30 giorni, decorsi infruttuosamente i quali, ARPAV si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 "Clausola risolutiva espressa" delle Condizioni generali di contratto relative alla fornitura di prodotti;
 - b) nel caso di mancato rispetto del termine di sostituzione previsto sub art. 7, co. 1, lettera e), verrà applicata una penale pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, fino ad un massimo di 30 giorni, decorsi infruttuosamente i quali, ARPAV si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 "Clausola risolutiva espressa" delle Condizioni generali

- di contratto relative alla fornitura di prodotti.
2. Il RUP contesterà a mezzo PEC al Fornitore gli eventuali inadempimenti contrattuali che potrebbero dare luogo all'applicazione delle penali. Il Fornitore, entro 15 gg. naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione, potrà formalizzare le proprie deduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora dette deduzioni siano ritenute, ad insindacabile giudizio di ARPAV, infondate e inaccoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate, senza più alcuna ulteriore comunicazione, le penali come sopra specificate.
 3. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
 4. ARPAV potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al Fornitore medesimo, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
 5. Il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di ARPAV a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
 6. In ogni caso, ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs. n. 36/2023, l'ammontare delle penali comunque inflitte non potrà superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale, oltre il quale si procederà alla risoluzione del contratto.

ART. 14 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ARPAV tutela la riservatezza dei dati personali (di seguito dati) e garantisce ad essi la necessaria protezione da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione.

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR), in relazione ai dati riguardanti persone fisiche oggetto di trattamento, ARPAV informa di quanto segue:

1. Titolare del trattamento

Titolare del trattamento dei dati è ARPAV, nella persona del suo rappresentante legale pro tempore, il Direttore Generale, con sede legale in via Ospedale Civile n. 24 a Padova, contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica aa@arpa.veneto.it

2. DPO

Il Data Protection Officer (DPO) o Responsabile della Protezione Dati (RPD) di ARPAV, al quale è possibile rivolgersi per gli aspetti inerenti il trattamento dei propri dati, è contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica dpo@arpa.veneto.it.

3. Finalità del trattamento dei dati

I dati sono raccolti per l'affidamento dell'appalto, di cui alla determinazione di apertura del procedimento, nonché, con riferimento all'affidatario, per la stipula e l'esecuzione del contratto di appalto e degli adempimenti connessi.

4. Base giuridica del trattamento

Il trattamento dei dati si fonda sulle seguenti basi giuridiche:

1. necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento, quale è la gestione della procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente (art. 6 par. 1 lett. e, GDPR);
2. necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, (art. 6 par. 1 lett. b, GDPR);
3. necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici a cui è soggetto il Titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. c, GDPR), quali, a titolo esemplificativo, adempimento di obblighi di legge, regolamento, esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o amministrativa, trattamento dei dati relativi a condanne penali e reati, ai sensi dell'art. 10 GDPR, per l'adempimento degli obblighi di legge e, in particolare, degli artt. 94 e 95 D.lgs.

36/2023 per la verifica di eventuali cause di esclusione dell'operatore economico.

5. Dati oggetto di trattamento

Dati di persone fisiche oggetto di trattamento sono: - Dati anagrafici e di contatto, quali a titolo esemplificativo, nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza / indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, numero documento di identità, - Dati giudiziari, ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione, in conformità alle previsioni di cui al D.Lgs. n. 36/2023.

6. Modalità di trattamenti

Il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. E' svolto dal Titolare e dai soggetti che agiscono sulla base di sue specifiche istruzioni, in ordine alle finalità e modalità del trattamento medesimo, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 GDPR e dall'articolo 2-quaterdecies D.lgs. 196/2003, ovvero da soggetti esterni nominati dal Titolare Responsabili del trattamento, ai sensi dell'art. 28 GDPR, che svolgono attività strumentali o accessorie.

I dati sono raccolti di norma presso l'interessato e il loro trattamento è effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici idonei, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato.

7. Comunicazione dei dati

I dati sono comunicati, senza necessità di consenso dell'interessato, ai seguenti soggetti:

- ai fornitori esterni, nominati, se necessario, Responsabili esterni del trattamento;
- ai soggetti esterni, nominati componenti della Commissione giudicatrice e/o collaudo;
- al Tesoriere di ARPAV per l'accredito dei corrispettivi spettanti all'affidatario;
- all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge n. 190/2012 per i contratti di appalto;
- alle autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa;
- all'autorità giudiziaria o polizia giudiziaria, nei casi previsti dalla legge;
- ad ogni altro soggetto pubblico o privato, nei casi previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato italiano.

8. Periodo di conservazione dei dati

ARPAV conserva i dati dell'interessato fino a quando sarà necessario o consentito alla luce delle finalità per le quali i dati sono stati ottenuti.

I criteri usati per determinare i periodi di conservazione si basano su:

- durata del rapporto contrattuale;
- obblighi legali gravanti sul titolare del trattamento, con particolare riferimento all'ambito fiscale e tributario;
- necessità o opportunità della conservazione, per la difesa dei diritti di ARPAV;
- previsioni generali in tema di prescrizione dei diritti.

I dati che non siano più necessari, o per i quali non vi sia più un presupposto giuridico per la relativa conservazione, vengono anonimizzati irreversibilmente (e in tal modo possono essere conservati) o distrutti in modo sicuro.

9. Diritti dell'interessato

L'interessato dispone dei diritti specificati negli articoli da 15 a 21 del GDPR, di seguito indicati:

- diritto di accesso ai dati;
- diritto alla rettifica;
- diritto alla cancellazione;
- diritto di limitazione del trattamento;
- diritto di opposizione.

L'interessato può esercitare questi diritti, inviando una richiesta alla mail: protocollo@arpa.veneto.it o alla PEC: protocollo@pec.arpav.it.

Nel caso in cui venga esercitato uno qualsiasi dei summenzionati diritti, sarà onere del

Titolare verificare che l'interessato sia legittimato ad esercitarlo e fornire riscontro, di regola, entro un mese.

10. Diritto di reclamo

Gli interessati, che ritengono che il trattamento dei dati a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR, hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo, con sede in Piazza Venezia, 11 – 00186 Roma, ex art. 77 del GDPR, secondo le modalità previste al link <https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524>, o, del caso, possono adire alle competenti sedi giudiziarie nei confronti della stessa Autorità di controllo, ex art. 78 del GDPR, e/o nei confronti del Titolare o del Responsabile del Trattamento, ex art. 79 del GDPR.

11. Fonte di provenienza dei dati

I dati sono conferiti dall'interessato. ARPAV può tuttavia acquisire taluni dati anche tramite consultazione di pubblici registri, ovvero a seguito di comunicazione da parte di pubbliche autorità.

12. Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è dovuto in base alla vigente normativa ed è altresì necessario ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica nonché, eventualmente, ai fini della stipula, gestione ed esecuzione del contratto. Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica, l'attribuzione dell'incarico, la stipula, gestione ed esecuzione del contratto, nonché l'adempimento degli obblighi normativi gravanti su ARPAV.

13. Trasferimento dei dati

I dati di norma non sono oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che, ove si renda necessario, il Titolare avrà facoltà di trasferire i dati in Paesi Extra UE, a condizione che garantisca che il loro trasferimento avvenga nel rispetto delle garanzie previste dagli artt. 45 e 46 par. 2, lett. c) e d) GDPR.

14. Assenza di processi decisionali automatizzati

ARPAV non gestisce direttamente processi automatizzati, compresa la profilazione di cui all'art. 22, par. 1 e 4, GDPR.

ART. 15 - TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Le fatture dovranno essere intestate ad A.R.P.A.V. – Via Ospedale Civile, 24 – 35121 Padova CF: 92111430283 PI: 03382700288 e recapitate in formato elettronico per mezzo del Sistema di Interscambio, al codice IPA UF67GD dell'Agenzia presso UOC Risorse Finanziarie e Patrimoniali del Dipartimento Regionale Gestione Risorse e Servizi di Supporto.
2. Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.) le stesse dovranno riportare:
 - il riferimento alla presente RDO nel MePA;
 - eventuale documento/i di trasporto (DDT);
 - il codice CIG di riferimento;
 - le coordinate bancarie/postali, del conto dedicato ai movimenti finanziari indicate all'Amministrazione dal Fornitore, dedicato alle commesse pubbliche.
3. Le fatture, essendo ARPAV assoggettata allo split payment (art. 17-ter D.P.R. 633/1972), dovranno esporre l'IVA con la dicitura "IVA scissione dei pagamenti - Art. 17-ter del DPR n. 633/1972". ARPAV, in fase di pagamento, provvederà al saldo del solo imponibile versando direttamente all'erario l'importo relativo all'IVA. Il mancato rispetto delle condizioni sopra riportate sospende i termini di pagamento.
4. Il pagamento delle fatture verrà effettuato a mezzo mandato entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse, previa accertata verifica di regolare esecuzione della fornitura resa.

5. ARPAV, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, il pagamento al Fornitore cui siano state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.).
6. Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. In particolare i pagamenti relativi al presente appalto verranno effettuati sui conti correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche o Poste Italiane Spa, a mezzo bonifico. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, dovranno essere comunicati ad ARPAV entro dieci giorni dalla loro accensione e, comunque, entro dieci giorni dalla richiesta.
7. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi sia una fattura in pagamento, ARPAV procederà ad acquisire, anche per l'eventuale subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

ART. 16 - GARANZIA DEFINITIVA A CORREDO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Entro 10 giorni dalla richiesta, a garanzia degli obblighi contrattuali il Fornitore costituisce a favore di ARPAV, garanzia definitiva a norma dell'articolo 53, co. 4, del D. Lgs. n. 36/2023, pari al 5% dell'importo contrattuale, sotto forma di cauzione o di fideiussione secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 117, co. 3 del D. Lgs. n. 36/2023.
2. Tale importo potrà essere ridotto nelle percentuali indicate dall'art. 106, comma 8, del citato decreto.
3. Detta garanzia deve avere validità temporale fino alla conclusione del contratto e, comunque, fino alla definizione di ogni eventuale eccezione o controversia sorta in dipendenza dell'esecuzione del contratto, e prevedere:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del c.c.;
 - l'operatività della garanzia medesima entra 15 gg., a semplice richiesta scritta dell'Agenzia.
4. La garanzia permane valida fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione di cui al precedente art. 10. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta di ARPAV, con la sola condizione della preventiva consegna all'Istituto garante da parte del Fornitore degli stati di avanzamento (fatture, certificato di verifica della conformità, ecc...).
5. La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo, determina la decadenza dell'affidamento.
6. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta effettuata da ARPAV.
7. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rimanda alle altre disposizioni del richiamato articolo 117 del D. Lgs. n. 36/2023
8. La garanzia è automaticamente svincolata, senza necessità di nulla osta di ARPAV, con la sola condizione della preventiva consegna all'Istituto garante da parte del Fornitore del Certificato di regolare esecuzione/Certificato di verifica della conformità.

ART. 17 - CLAUSOLA DI REVISIONE PREZZI

1. Decorso il primo anno di validità del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, qualora si determini una variazione dei prezzi, in aumento o in diminuzione, superiore al cinque per cento dell'importo originario, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.
2. L'applicazione della revisione dei prezzi sarà valutata sulla base di una istruttoria in seguito all'istanza del Fornitore che dovrà dimostrare l'avvenuto incremento delle singole voci di costo. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi verrà applicato l'indice Istat dei prezzi al

consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI), rilevato nel mese di richiesta dell'adeguamento.

3. La richiesta di revisione prezzi potrà avvenire su apposita istanza del Fornitore tramite invio di PEC all'indirizzo dl@pec.arpa.veneto.it.

ART. 18 - CONTRATTO

1. Il contratto sarà concluso secondo le regole e nelle forme del sistema di e-procurement del MEPA di Consip S.p.A. La stipula sarà soggetta ad imposta di bollo, ai sensi dell'art.18, comma 10 del Codice dei Contratti, ed è dovuta, secondo il valore determinato nella tabella A annessa all'Allegato I.4.
2. Il contratto sarà soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

ART. 19 - CAUSE DI FORZA MAGGIORE

1. Il Fornitore non sarà ritenuto inadempiente qualora l'inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuto a causa di forza maggiore.
2. Con l'espressione "forza maggiore" si fa riferimento a titolo indicativo, a conflitti sindacali, guerre, insurrezioni, disordini, catastrofi, epidemie e, in genere, a qualunque altro evento inevitabile e imprevedibile anche mediante l'uso dell'ordinaria diligenza.
3. In caso di forza maggiore che impedisca l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, il Fornitore è tenuto darne tempestiva comunicazione indicando anche il tempo prevedibile di impedimento.

ART. 20 - CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DI ARPAV

1. Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nel Codice di comportamento di questa Amministrazione, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
2. In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito dell'Amministrazione: <https://www.arpa.veneto.it/arpav/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general>.

ART. 21 - FORO COMPETENTE

1. Per tutte le controversie che dovessero sorgere dall'interpretazione, dall'esecuzione o dalla risoluzione del presente contratto, il foro competente sarà esclusivamente quello di Padova.

ART. 22 - NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente documento si rinvia integralmente al Bando Beni del ME.PA di Consip, **SETTORE MERCEOLOGICO "RICERCA E RILEVAZIONE SCIENTIFICA E DIAGNOSTICA" Categoria: Reattivi per laboratorio (CPV 33696500-0)**, e ai suoi allegati (Capitolato tecnico, Condizioni generali di contratto relative alla fornitura di prodotti, Regole del Sistema di e-procurement, Patto di Integrità), da intendersi qui integralmente trascritti, alla normativa in materia di appalti pubblici, al Codice Civile e ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia.